

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-4/18 e C-5/18, 16 Ottobre 2019, ECLI:EU:C:2019:860	Michael Winterhoff contro Finanzamt Ulm	V	Rinvio pregiudiziale	Germania	Ultima istanza		-	neutralità fiscale - buona amministrazione della giustizia	IVA
Classificazione									
IVA									
Questione pregiudiziale									
<p>il giudice del rinvio chiede se: 1) un imprenditore, che effettui principalmente notifiche formali di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, possa essere considerato come un fornitore di servizio universale, ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67, e quindi se sia possibile considerare tali attività come un caso particolare di distribuzione di invii postali o di pacchi postali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67, oppure quale invio raccomandato, anch'esso contemplato da quest'ultima disposizione. Inoltre, il giudice del rinvio si domanda se una società possa essere considerata come fornitrice di prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, cosicché i servizi di notifica formale forniti da detta società dovevano essere esentati dall'IVA sulla base di questa disposizione.</p>									
Dispositivo									
<p>L'articolo 2, punto 13, e l'articolo 3 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, devono essere interpretati nel senso che dei fornitori del servizio di distribuzione di corrispondenza, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, i quali, nella loro veste di titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire tale servizio, siano tenuti ad effettuare, in conformità delle disposizioni del diritto nazionale, prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come «fornitori del servizio universale», ai sensi di dette disposizioni, sicché queste prestazioni devono essere esentate dall'imposta sul valore aggiunto in quanto prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p>									
Nota redazionale									
<p>A seguito di rinvio pregiudiziale della Corte Tributaria federale tedesca, la Corte di Giustizia viene e chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), in relazione all'attività di notifica formale di atti, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali e amministrativi.</p> <p>La questione trae origine da due contenziosi pendenti dinanzi alla Corte Tedesca, nei quali due curatori fallimentari hanno impugnato i provvedimenti aventi ad oggetto il rifiuto di esentare dall'IVA le prestazioni di notifica formale di atti effettuate da due società fallite, da essi rappresentate. La questione dunque ha ad oggetto la assoggettabilità o meno ad IVA delle operazioni di notifica di atti.</p> <p>Il giudice del rinvio si chiede se le società fornitrici di servizi di distribuzione di corrispondenza, titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come «fornitori del servizio universale», ai sensi delle disposizioni contenute nella direttiva 97/67 (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali). In caso positivo, queste prestazioni dovrebbero essere esentate dall'IVA in quanto si tratterebbe di prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.</p> <p>Al fine di rispondere al quesito, la Corte ricorda che le esenzioni previste dall'art. 132 della direttiva IVA, hanno l'obiettivo generale di favorire alcune attività di interesse pubblico.</p> <p>Più in particolare, nel settore postale, la finalità dell'esenzione è quella di offrire ad un costo ridotto, servizi postali che rispondono ad esigenze essenziali della popolazione, in modo da garantire un servizio postale universale.</p> <p>Sulla nozione di «servizio postale universale», la Corte precisa che i contorni della stessa sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, a norma del quale tale servizio corrisponde ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Il successivo paragrafo 4 del medesimo articolo stabilisce poi che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le prestazioni aventi ad oggetto la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali e dei pacchi postali, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.</p> <p>Nel caso di specie, le prestazioni in discussione consistono nella notifica formale di atti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi. Dunque, l'atto da notificare costituisce l'oggetto di un incarico di notifica affidato al servizio postale o ad un prestatore analogo. La Corte osserva che dalla formulazione stessa dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67, e in particolare dal termine «almeno», si desume che sebbene uno Stato membro debba fare in modo che siano assicurate le prestazioni indicate in tale disposizione, ciò non toglie che anche altri servizi postali possono essere considerati rientranti, eventualmente, nel servizio universale garantito da tale Stato membro.</p> <p>La Corte analizza dunque le caratteristiche delle prestazioni oggetto di contenzioso e conclude che esse possono essere considerate come facenti parte del servizio universale, perché le società fornitrici all'epoca dei fatti erano assoggettate ad un regime giuridico particolare, imposto dalla normativa tedesca, finalizzato a garantire una buona amministrazione della giustizia, e non derivante da negoziazioni individuali.</p> <p>In particolare, la Corte evidenzia che le società poi fallite, all'epoca dei fatti erano titolari di una licenza che le autorizzava a fornire servizi di distribuzione e corrispondenza, e le obbligava a procedere alla notifica formale di atti, in conformità alle norme processuali ed alle leggi sulle notifiche amministrative. Inoltre, la remunerazione per tali attività era imposta dalla normativa tedesca ed autorizzata da un'apposita autorità nazionale. Infine, dalla notifica effettuata da tali società, decorrevano i termini per impugnare.</p> <p>In virtù di tali caratteristiche, la Corte conclude che le prestazioni svolte dalle società poi fallite, devono essere considerate rispondenti alle esigenze essenziali della popolazione tedesca, in conformità all'obiettivo di offrire, a un costo ridotto, servizi postali che rispondano alle esigenze essenziali della popolazione.</p> <p>Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Corte conclude che prestazioni svolte dalle società rappresentate dai curatori fallimentari devono essere esentate dall'IVA ai sensi dell'art. 132, par. 1), lett. a).</p>									